

Regolamento CE n. 320/06, art. 6, "Aiuto alla diversificazione"

Piano d'Azione della Regione Piemonte

Misure 121 "bietole" e 311 "bietole"

Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione

## PARTE PRIMA

### COMPETENZE

L'AGEA eroga il contributo direttamente al beneficiario e delega alla Regione Piemonte, tramite una convenzione, i compiti di cui all'art. 6 del Regolamento 1290/2005.

In base alla L.R. 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca" gli interventi previsti dalle misure in oggetto sono gestiti dalle Province.

Le domande di sostegno sono presentate alle Province, a fronte di Bandi di apertura presentazione domande.  
Il bando è emanato dalla Regione.

Le Province provvedono al ricevimento, all'esame ed alla definizione (accoglimento totale o parziale o reiezione) delle domande, individuando all'interno del loro ordinamento gli Uffici competenti.

La Regione esercita inoltre le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo, coordinamento di cui all'art. 3 della L.R. 34/98.

Il pagamento ai beneficiari dei sostegni spettanti viene effettuato dall'AGEA.  
Dopo i necessari controlli le Province formano gli elenchi di pagamento provinciali e li inviano alla Regione.  
Successivamente la Regione Piemonte compone un elenco regionale che invia ad AGEA.

### CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE

Ai bandi emanati nel 2008 vengono destinate esclusivamente le risorse indicate nel Piano d'Azione regionale.

Con le domande presentate ai sensi di tali bandi verranno formate graduatorie regionali per singola Misura.

Le priorità ed i pesi da utilizzare per la formazione delle graduatorie stesse sono quelli indicati nei "criteri di selezione" dei bandi stessi.

Per quanto riguarda le modalità di gestione operativa delle graduatorie, vale quanto indicato al successivo punto "Modalità di formazione e gestione delle graduatorie".

Le domande che non trovano copertura finanziaria all'interno delle risorse sopra indicate dovranno essere respinte dalla Provincia competente con esplicito provvedimento al termine della validità delle graduatorie (dicembre 2009).

## CRITERI PER L'EMANAZIONE DEI BANDI DI APERTURA DOMANDE E PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE

Al fine di definire a quale territorio e a quale settore deve essere riferita un'azienda agricola (o una determinata domanda di sostegno) per l'attribuzione delle priorità, si procede nel modo seguente:

Definizione del territorio al quale riferire una azienda agricola:

- l'attribuzione di una azienda agricola ad un determinato territorio avverrà in funzione di dove ricade il centro aziendale (sede operativa principale).

Definizione del settore (comparto produttivo) al quale riferire una azienda agricola o una determinata domanda di sostegno:

- aziende specializzate che operano in un unico settore: l'azienda verrà riferita al settore in cui opera;
- aziende miste che operano in più settori: in tale caso non è possibile riferire univocamente l'intera azienda ad un unico settore produttivo ma vi è comunque la necessità di valutare nella sua interezza una domanda di sostegno che preveda interventi in più settori diversi, onde non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi economici del piano aziendale; per cui, al fine della attribuzione della priorità settoriale l'intera azienda dovrà essere riferita al settore che contribuisce maggiormente alla PLV aziendale.

Eventuali domande di Misura 121 "bietole" e di Misura 311 "bietole" presentate congiuntamente ad una domanda di Misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Piemonte dovranno essere inserite nelle rispettive graduatorie rispettando i criteri di priorità ordinari delle Misure 121 "bietole" e 311 "bietole"; ai fini della valutazione della domanda di Misura 112 per insediamenti in aziende di ex-bieticoltori gli investimenti richiesti sono parificati a tutti gli effetti agli investimenti di ammodernamento aziendale richiesti ai sensi delle Misure 121 e 311 del medesimo PSR.

Per le Misure 121 "bietole" e di Misura 311 "bietole", una azienda agricola non può avere contemporaneamente due (o più) domande di contributo in corso sulla stessa Misura; non può pertanto presentare una nuova domanda di contributo fino a quando la precedente non è conclusa (accertamento finale dell'ultima iniziativa prevista).

Eventuali investimenti effettuati o impegni assunti dai richiedenti dal 1 gennaio 2007 e prima della approvazione da parte della Provincia competente della domanda di sostegno presentata, avvengono a rischio dei richiedenti stessi.

Le domande di sostegno devono contenere tutti gli elementi necessari per far sì che gli interventi finanziati dal Piano d'Azione siano controllabili e verificabili, come richiesto dall'art 48 del Reg. CE n. 1974/06.

Le domande dovranno inoltre contenere:

- tutti i dati necessari ad assolvere gli obblighi di monitoraggio e verifica posti dalla normativa comunitaria relativa al PSR 2007-2013 della Regione Piemonte;
- le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere circa il rispetto dei requisiti comunitari, necessari per il PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.

Le domande di accesso alle Misure 121 "bietole" e di Misura 311 "bietole" dovranno essere pertanto predisposte e presentate utilizzando gli appositi servizi on-line integrati nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP); la copia cartacea stampata della procedura dovrà essere presentata (debitamente sottoscritta) agli Uffici provinciali.

La presentazione delle domande sia per via telematica che per via cartacea dovrà avvenire entro le date indicate nei bandi.

Come data di presentazione della domanda fa fede comunque la data della presentazione della domanda in forma cartacea alla Provincia.

La presentazione di una domanda di sostegno comporta la presenza o l'attivazione di una posizione nella Anagrafe delle Aziende Agricole.

L'attivazione di una posizione nella Anagrafe delle Aziende Agricole può essere effettuata esclusivamente da un soggetto gestore abilitato (CAA). L'elenco dei CAA operanti in Piemonte è disponibile sul sito Internet:

[http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano\\_sviluppo\\_rurale/CAA\\_Piemonte.xls](http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale/CAA_Piemonte.xls)

Ciascuna azienda agricola che abbia una posizione attiva in Anagrafe può procedere in proprio (o avvalendosi di un consulente di fiducia) alla presentazione delle domande di Misura 121 "bietole" e di Misura 311 "bietole", seguendo la procedura di seguito indicata:

- 1) accedere alla procedura di registrazione attraverso il sito Internet:

[http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar\\_sistpiem/indexsistp.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/indexsistp.htm)

e cliccando il link "registrazione aziende" (la procedura di registrazione attribuisce un identificativo utente per il login e una password, relative alla azienda che è stata registrata)

- 2) nella videata

[http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano\\_sviluppo\\_rurale](http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale)

cliccare il link :

"piano di sviluppo rurale - vai" (vengono richieste per l'autenticazione l'identificativo utente e la password attribuite dalla procedura di registrazione di cui al precedente punto 1)

Al termine della procedura di compilazione della domanda, la procedura permette di stampare una copia cartacea della domanda compilata, che dovrà essere presentata debitamente sottoscritta alla Provincia competente per territorio.

La gestione delle domande dovrà avvenire in modalità informatizzata.

## MODALITÀ DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie dei richiedenti (distinte per Misura) saranno formate e gestite nel seguente modo:

- 1) In fase di compilazione delle domande, la procedura informatica di compilazione richiederà al compilatore l'inserimento di elementi corrispondenti alle varie voci che danno luogo alle priorità. La procedura (sulla base dei dati presenti in Anagrafe, opportunamente elaborati tenendo conto di valori statistici medi) provvederà, per quanto possibile, a guidare l'inserimento dei dati evitando che possano essere inseriti dati incongruenti; i dati che non possono essere controllati dalla procedura saranno dichiarati dal richiedente.

La procedura stessa provvederà al termine delle compilazioni ad attribuire un punteggio alla domanda (dato dalla somma dei valori delle varie tipologie di priorità); le domande entreranno in una prima graduatoria sulla base di tale punteggio autoattribuito; le domande saranno inserite in graduatoria in ordine di punteggio totale, dal più alto al più basso; a parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria in ordine di età del richiedente (o rappresentante legale), dal più giovane al più anziano.

- 2) Sulla base della prima graduatoria la Direzione regionale Agricoltura provvederà a comunicare alle Province di competenza i nominativi dei richiedenti che rientrano nella copertura finanziaria disponibile ("parte utile della graduatoria") ed il punteggio minimo corrispondente all'inserimento nella parte utile della graduatoria. Le Province inizieranno le istruttorie delle domande in ordine di posizione in graduatoria.

- 3) In fase istruttoria, le Province provvederanno a definire l'ammissibilità delle domande, a definire i rispettivi importi ammissibili nonché a rideterminare il punteggio di priorità spettante alle singole

domande istruite positivamente e ad inserire nuovamente le domande in graduatoria sulla base del punteggio rideterminato.

La rideterminazione del punteggio potrà avvenire solo in diminuzione; alle domande non potrà essere attribuito in istruttoria un punteggio superiore a quello autoattribuito in fase di compilazione. Analogamente le Province provvederanno in fase di accertamento finale (collaudo) a rideterminare il punteggio di priorità spettante alle singole domande ammesse, sulla base di quanto effettivamente realizzato.

Le domande il cui punteggio di priorità rideterminato è inferiore al punteggio minimo di cui al precedente punto 2 (che escono quindi nella parte utile della graduatoria) non potranno essere ammesse al finanziamento.

4) Periodicamente (per la prima volta dopo sei mesi e poi a cadenza quadrimestrale) la Direzione regionale Agricoltura provvederà ad aggiornare la graduatoria regionale sulla base dei dati derivanti dalle istruttorie e dei collaudi svolti dalle Province, in modo da riutilizzare le risorse rese disponibili a seguito del decadimento, del ridimensionamento economico e/o del riposizionamento in graduatoria (nella parte non utile della graduatoria) di alcune domande.

5) In conseguenza di tale aggiornamento della graduatoria regionale, la Direzione regionale Agricoltura provvederà a comunicare alle Province di competenza i nuovi nominativi dei richiedenti che rientrano nella copertura finanziaria disponibile ed il nuovo punteggio minimo corrispondente all'inserimento nella parte utile della graduatoria.

6) In considerazione della necessità di avere un termine certo per la gestione delle risorse, l'ultimo aggiornamento periodico delle graduatorie regionali verrà effettuato a dicembre 2009.

7) Entro il 15 febbraio e il 15 agosto di ogni anno la Regione Piemonte trasmetterà gli elenchi dei beneficiari all'AGEA per il finanziamento. La composizione di tali elenchi sarà approvata con Determina dirigenziale.

8) Eventuali domande rimaste escluse dal finanziamento del presente bando, qualora abbiano un punteggio, attribuito sulla base dei criteri di selezione del bando 2008 del PSR regionale, che gli permetta di rientrare nella fase utile delle graduatorie delle Misure 121 e 311, potranno venire finanziate tramite le risorse del PSR, in via eccezionale in base all'art. 5 del Reg. CE n. 1698/05, a condizione che l'Unione Europea approvi un'apposita modifica dello stesso PSR.

Tali domande saranno ammesse a finanziamento secondo le regole stabilite dal bando 2008 del PSR regionale. Tuttavia saranno ritenute eleggibili tutte le spese effettuate a partire dalla data della domanda presentata ai sensi delle presenti linee guida.

## PARTE SECONDA - PROCEDURE GENERALI PER L'OPERATIVITA'

### REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Sono ammissibili domande di sostegno per investimenti effettuati dai richiedenti a partire dal 1 gennaio 2007.

Eventuali domande finanziate tramite le risorse del PSR (vedi MODALITÀ DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE, punto 8), non godranno dei benefici del presente bando, ma seguiranno le procedure del bando 2008 del PSR regionale.

Eventuali investimenti effettuati o impegni assunti dai richiedenti dopo il 1 gennaio 2007 e prima della approvazione da parte della Provincia competente della domanda di sostegno presentata, avvengono a rischio dei richiedenti stessi.

La domanda di sostegno sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati (come specificato nel modello di domanda).

Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle vigenti normative, presentate dal richiedente a supporto della domanda di sostegno, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti alla effettuazione delle istruttorie ed alla adozione dei provvedimenti di attribuzione del sostegno, fatta comunque salva la facoltà per gli Uffici istruttori di effettuare i controlli sulle dichiarazioni medesime ritenuti necessari.

A tale scopo può essere controllato anche un numero di pratiche superiore a quello minimo previsto dalle procedure per i controlli a campione.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 320/2006 e del Piano d'Azione regionale.

L'istruttoria delle domande comprende l'effettuazione di accertamenti diretti in azienda.

La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate complete della documentazione e delle dichiarazioni previste, che saranno definite con successiva Determinazione dirigenziale.

Ulteriori documentazioni richieste dell'ufficio istruttore dovranno essere presentate, pena l'esclusione, nei tempi che da esso saranno assegnati, durante la fase istruttoria della domanda stessa.

L'istruttoria da parte degli Uffici delle domande inserite in posizione utile in graduatoria dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di comunicazione della graduatoria alla Provincia. Detto termine potrà essere prorogato da ciascuna Provincia in funzione del numero di domande pervenute. Le Province dovranno comunicare ai richiedenti l'esito dell'istruttoria.

Relativamente alle domande in posizione utile in graduatoria, in caso di esito positivo dell'istruttoria, la Provincia adotta il provvedimento di ammissione a finanziamento (approvazione) della domanda di sostegno, con il quale viene altresì determinata la spesa ammessa ed il contributo massimo spettante.

Dopo l'effettuazione degli investimenti e/o degli acquisti ammessi e l'accertamento finale degli stessi (cosiddetto "collaudo"), oppure dopo la verifica dell'avanzamento lavori come previsto al successivo punto "Forma ed ammontare degli aiuti", la Provincia determina il contributo definitivo spettante e, dopo l'effettuazione degli opportuni controlli, inserisce la pratica in un elenco provinciale che invia alla Regione entro il 1 febbraio e il 1 agosto di ogni anno.

La Regione Piemonte compone un elenco regionale dei beneficiari le cui pratiche sono avviate al pagamento e lo invia ad AGEA entro il 15 febbraio e il 15 agosto di ogni anno.

#### CLASSIFICAZIONE TERRITORIO

Le Misure 121 "bietole" e 311 "bietole" si applicano in tutto il territorio regionale. Eventuali domande finanziate tramite le risorse del PSR (vedi MODALITÀ DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE, punto 8), non godranno dei benefici del presente bando, ma seguiranno le procedure del bando 2008 del PSR regionale.



Per la suddivisione del territorio tra montagna, collina e pianura e tra Aree A, B, C e D valgono gli elenchi generali facenti parte del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte.

Per esigenze di univoca identificazione e localizzazione delle aziende, conformemente alle indicazioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999, istitutivo dell'anagrafe nazionale delle aziende agricole, nel caso di aziende agricole che ricadono in più di una Provincia, le domande di sostegno devono essere presentate, indipendentemente dalla sede legale dell'azienda stessa, esclusivamente alla Provincia in cui ricade il centro aziendale (UTE principale) dell'azienda che richiede il sostegno agli investimenti (indipendentemente da dove questi vengono realizzati) o che è oggetto dell'insediamento.

Nel caso di sedime d'opera localizzato in Provincia diversa da quella del centro aziendale, la Provincia competente a ricevere e definire la domanda potrà avvalersi per l'istruttoria tecnica e per il sopralluogo in azienda della collaborazione della Provincia in cui ricade il sedime d'opera.

Non è possibile il finanziamento di interventi fisicamente effettuati fuori regione.

Analogamente si procede nel caso di aziende agricole che ricadono in più di una zona altimetrica o in più di una delle Aree individuate dal PSR (A : "Poli urbani"; B: "Aree rurali ad agricoltura intensiva"; C : "Aree rurali intermedie"; D : "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo"), per l'individuazione della zona o dell'Area a cui riferire l'azienda.

#### COLLOCAZIONE TEMPORALE DEL POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER L'AMMISSIONE AL SOSTEGNO.

Salvo diversa esplicita indicazione nelle disposizioni specifiche che seguono, i requisiti necessari per l'ammissione al sostegno devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, devono essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi o alla data di conclusione del vincolo di permanenza a seguito dell'insediamento, come specificato in punti successivi del presente documento.

#### RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

Secondo il disposto della Legge 241/90 le Province nei provvedimenti di definizione delle pratiche indicano l'Autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso.

Tenendo conto del disposto della L.R. 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", contro i provvedimenti adottati dalle Province non è possibile la presentazione alla Regione di ricorso gerarchico o di istanze di riesame.

#### DATI PERSONALI E SENSIBILI

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole costituisce, per la Regione e per la Provincia interessata, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti (come specificato nel modello di domanda).

#### DIVIETO DI CUMULABILITA' – CASI PARTICOLARI DI CUMULABILITA'

Salvo eccezioni specificate da appositi provvedimenti, le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici.

## ESCLUSIONI PARTICOLARI

Valgono i motivi di esclusione dal sostegno previsti dalla parte generale del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, che di seguito sono richiamati e per i quali viene precisata la definizione applicativa da adottarsi:

- mancato possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC):  
Per gli imprenditori agricoli che non si avvalgono di lavoratori dipendenti l'acquisizione del DURC inizierà dal 1 gennaio 2009 .
- mancato rispetto delle norme sulle "quote latte": non è ammissibile al sostegno l'insediamento effettuato in aziende che non abbiano effettuato il versamento del prelievo dovuto; non sono ammissibili domande di Misura 121 "bietole" e /o 311 "bietole" riferite ad aziende che non abbiano effettuato il versamento del prelievo dovuto;
- mancato versamento di somme per sanzioni e penalità: non sono ammissibili domande di Misura 121 "bietole" e /o 311 "bietole" riferite ad aziende non in regola con il versamento di somme per sanzioni e penalità;
- mancata restituzione di somme non dovute: non sono ammissibili domande di Misura 121 "bietole" e /o 311 "bietole" riferite ad aziende che non abbiano restituito somme indebitamente percepite in quanto non dovute;
- avere subito condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni alimentari: non è ammissibile al sostegno il richiedente (titolare di azienda o giovane insediante) che abbia subito condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni alimentari.

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ANNULLAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture presentate dai beneficiari alle Province per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta per l'effettuazione di acquisti (di macchine, attrezzature, materiali, ecc.) dovranno essere quietanzate.

Sulle fatture utilizzate per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta per l'effettuazione di acquisti (di macchine, attrezzature e materiali), le Province dovranno apporre un apposito timbro di annullamento riportante la dicitura "Fattura utilizzata per ottenere un contributo ai sensi del Piano d'Azione della Regione Piemonte – Reg. CE n. 320/06 - Misura ...".

Delle fatture così annullate dovrà essere tenuta copia agli atti nella pratica.

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA EROGAZIONE DI ANTICIPI E ACCONTI

Il saldo del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo l'effettuazione e la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

Su richiesta dell'interessato potranno essere erogati anticipi ed acconti corrispondenti ad avanzamento lavori, nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari:

- 1) Anticipi: per ogni pratica, dopo l'approvazione della pratica stessa da parte della Provincia e l'avvenuto inizio della realizzazione degli interventi, potrà essere erogato un solo anticipo di importo massimo pari al 20% del contributo approvato, previa fideiussione a favore dell'Organismo Pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta.
- 2) Acconti corrispondenti ad avanzamento lavori: per ogni pratica, dopo l'approvazione della pratica stessa da parte della Provincia e l'avvenuta realizzazione di parti significative e funzionalmente autonome dell'investimento richiesto potranno essere erogati al massimo due acconti di importo corrispondente a quello del contributo spettante per la parte già realizzata. Gli acconti corrispondenti a stato di avanzamento lavori sono erogati senza fideiussione, ma le spese a cui si riferiscono gli acconti devono essere fatturate, fatte salve le disposizioni previste dalle presenti Istruzioni per l'applicazione in materia di lavori "in economia" eseguiti direttamente dall'azienda agricola.

Eventuali domande finanziate tramite le risorse del PSR (vedi MODALITÀ DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE, punto 8), non godranno dei benefici del presente bando, ma seguiranno le procedure del bando 2008 del PSR regionale.

L'erogazione di anticipi ed acconti non è vicendevolmente escludente.

#### DIMENSIONE AZIENDALE MINIMA E SOSTENIBILITÀ DELL'INVESTIMENTO

Al fine di garantire adeguatamente il buon esito dell'intervento pubblico è necessario che:

- dimensione aziendale minima:

l'azienda che riceve il sostegno di una o più delle Misure abbia una dimensione fisica minima (valutata in termini di giornate lavorative convenzionali annue di 8 ore, sulla base delle usuali tabelle di giornate lavorative annue per coltura ed allevamento) pari almeno a:

- 130 giornate per le zone classificate come svantaggiate (montagna)
- 180 giornate per le zone classificate di collina
- 210 giornate per le zone classificate di pianura.

Per la suddivisione del territorio tra montagna, collina e pianura valgono gli elenchi generali facenti parte del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte.

- sostenibilità degli investimenti:

elementi per la valutazione della sostenibilità degli investimenti richiesti saranno introdotti con successiva Determinazione dirigenziale della Direzione regionale 11 "Agricoltura", al pari del PSR.

I sopraindicati requisiti dovranno essere soddisfatti in riferimento alla situazione iniziale.

#### COMMISSIONE CAPACITÀ PROFESSIONALE

La commissione capacità professionale istituita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-13213 del 3 agosto 2004 è competente anche in riferimento alle Misure 121 "bietole" e 311 "bietole" del PSR.

#### PROCEDURE DI CONTROLLO DA PARTE DELLE PROVINCE E DICHIARAZIONE ESPLICITA DA PARTE DEL RICHIEDENTE RELATIVA AL POSSESSO DI REQUISITI MINIMI NECESSARI

Le disposizioni saranno adottate d'intesa con AGEA con separato provvedimento.

#### PARTE TERZA -DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MISURA 121 "BIETOLE"- AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE

Gli aspetti principali sono richiamati sinteticamente di seguito:

1) Gli interventi di adeguamento a norme già in vigore sono ammissibili esclusivamente per domande presentate da giovani che beneficiano del Premio di insediamento giovani, se tale necessità è contemplata dal Piano aziendale.

2) La domanda di sostegno può comprendere più investimenti / acquisti.



Il contributo pubblico può essere concesso esclusivamente ad investimenti che consentono di raggiungere uno o più degli obiettivi operativi indicati dalla Misura.

Il Piano aziendale in cui gli investimenti sono inseriti deve dimostrare a livello complessivo un incremento di reddito netto (salvo che le INIZIATIVE / INTERVENTI E AZIONI tendano ad ottenere una positiva ricaduta ambientale, sanitaria, di igiene e benessere animale o siano finalizzati ad una riconversione produttiva conseguente alla dismissione delle bietole).

Non sono ammissibili gli investimenti di ripristino, sostituzione o di manutenzione ordinaria o straordinaria (salvo che per gli interventi di adeguamento anticipato a norme non ancora giunte a scadenza).

Per quanto riguarda la definizione di "interventi di sostituzione" vale la disposizione del Reg. CE n. 1857/2006, art. 2 punto 17, che di seguito si riporta:

«investimenti di sostituzione», investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 % almeno del valore del nuovo fabbricato;

Pertanto al fine di evitare che l'investimento sia considerato di sostituzione il richiedente deve indicare nella domanda quale o quali obiettivi operativi si prefigge di raggiungere con l'intervento richiesto.

Infatti, tali obiettivi operativi si collegano alle INIZIATIVE/INTERVENTI E AZIONI considerate, rispettivamente, a proposito delle Priorità Territoriali e Settoriali approvate dal PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.

Nel caso in cui il contenuto dell'INIZIATIVA / INTERVENTO E AZIONE a cui è finalizzato l'investimento non esprima una modifica sostanziale circa la natura della produzione o della tecnologia utilizzata, è necessario che l'investimento dimostri un aumento della capacità di produzione di oltre il 25 % (in termini economici e/o in termini fisici e con possibilità di valutare l'aumento della capacità di produzione a livello di singola macchina oppure a livello complessivo di domanda).

Nel corso dell'istruttoria delle domande presentate, per poter procedere alla concessione del contributo, l'Ente istruttore deve accertare che gli investimenti richiesti consentono di raggiungere almeno uno di tali obiettivi e, per conseguenza deve accertare che risultino finalizzati ad almeno una INIZIATIVA / INTERVENTO E AZIONE.

E' attribuito un punteggio in base ai criteri di selezione ad una sola INIZIATIVA / INTERVENTO E AZIONE, cioè a quella principale a cui è riferita la voce di spesa maggiore tra quelle richieste ed effettivamente realizzate (e comunque pari almeno al 33% della spesa totale richiesta in domanda).

Gli investimenti sono ammessi se finalizzati anche indirettamente (cioè se consentono la funzionalità tecnico-economica agli investimenti direttamente finalizzati) ad almeno una delle INIZIATIVE / INTERVENTI E AZIONI approvati dal PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.

Sono ammessi gli investimenti finalizzati a INIZIATIVE / INTERVENTI E AZIONI diverse dalla INIZIATIVA / INTERVENTO E AZIONE principale del Piano aziendale a condizione che il Piano in cui sono inseriti dimostri un incremento di reddito netto.

3) L'inserimento delle pratiche in graduatoria è determinato dal punteggio attribuito alla iniziativa / intervento e azione principale della domanda (come definito dai "criteri di selezione").

Pertanto la finanziabilità della domanda è determinata dalla realizzazione degli investimenti riferiti alla iniziativa / intervento e azione che ha determinato la posizione in graduatoria.

Qualora in fase di accertamento finale venisse riscontrata la mancata o minore realizzazione (ad un livello tale da non permettere il raggiungimento della relativa finalità) da parte del richiedente degli investimenti riferiti alla iniziativa / intervento e azione che ha determinato la posizione in graduatoria, sarà rideterminata la posizione in graduatoria sulla base del punteggio attribuibile alla INIZIATIVA / INTERVENTO E AZIONE tra quelle realizzate.

In tale caso, se la posizione rideterminata del richiedente non è più compresa in posizione utile in graduatoria, non potranno essere finanziati neppure gli altri investimenti a suo tempo ammessi e realizzati, fatta salva la possibilità che ulteriori decadimenti/ridimensionamenti di altre pratiche non consentano il reinserimento del richiedente stesso in posizione utile.

4) Sono ammissibili domande di sostegno per investimenti effettuati dai richiedenti a partire dal 1 gennaio 2007.

Eventuali domande finanziate tramite le risorse del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte (vedi MODALITÀ DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE, punto 8), non godranno dei benefici del presente bando, ma seguiranno le procedure del bando 2008 del PSR regionale.

5) Avvertenze particolari per alcuni comparti produttivi

5.1) comparto ortofrutticolo

Nel comparto ortofrutticolo è necessario assicurare la compatibilità con le misure previste nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato e garantire la non sovrapposizione con le stesse.

A tale proposito valgono le disposizioni contenute al punto 5.2.4.4 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte "Investimenti nel settore ortofrutticolo dei quali si richiede l'eccezione e dei quali si prevede il sostegno da parte del PSR", che di seguito si riporta:

<< Investimenti aziendali (da finanziarsi ai sensi degli art. 20, b), i) e 26 del Reg. CE n. 1698/2005)

a) relativamente al comparto ortofrutticolo:

- impianti per la difesa attiva dei frutteti dai danni da grandine, gelo e brina, realizzati dai produttori, sia aderenti alle O.P. riconosciute dalla OCM e sia non aderenti alle O.P. riconosciute: verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R.
- acquisti di carri raccolta e attrezzature e macchinari specifici per l'esecuzione dei trattamenti (atomizzatori, irroratrici e simili) realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute dalla OCM e non aderenti alle O.P. riconosciute; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del PSR
- impianti per lavorazione, stoccaggio, confezionamento, commercializzazione e logistica dei prodotti, realizzati da produttori sia aderenti alle O.P. riconosciute dalla OCM e sia non aderenti alle O.P. riconosciute dalla OCM; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del PSR.

Sarà richiesto l'assenso delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute quando gli interventi di cui si tratta sono avanzati da soci, al fine di accertare la coerenza degli interventi proposti con gli obiettivi fissati dalle medesime Organizzazioni.

Questi interventi non saranno finanziati nell'ambito dei Programmi Operativi delle O.P.

L'acquisto di attrezzature e macchinari per la movimentazione e lo stoccaggio di prodotti in magazzino (muletti, cassoni e simili) è finanziato esclusivamente ai produttori aderenti alle O.P.,

dalle risorse dei Programmi Operativi, quindi è escluso il finanziamento da parte del Piano di Sviluppo Rurale.

b) relativamente al comparto corilicolo:

- impianti e reimpianti nocciolati, realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute dalle OCM; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del PSR.
- acquisti di strumenti per la raccolta e di attrezzature e macchinari specifici per l'esecuzione dei trattamenti (atomizzatori, irroratrici e simili) realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute e da produttori non aderenti ad O.P.; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del PSR.
- impianti per la raccolta, lavorazione, stoccaggio, confezionamento, commercializzazione e logistica dei prodotti, realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute dalla OCM e da produttori non aderenti alle O.P., incluso il relativo acquisto di attrezzature e macchinari per la movimentazione e lo stoccaggio di prodotti in magazzino (muletti, cassoni e simili): verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del PSR.

Questi interventi non saranno finanziati nell'ambito dei Programmi Operativi delle O.P.

Sarà richiesto l'assenso delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute quando gli interventi di cui si tratta sono avanzati da soci, al fine di accertare la coerenza degli interventi proposti con gli obiettivi fissati dalle medesime Organizzazioni. >>

Le spese di impianto e di reimpianto dei nocciolati sono comprensive del costo di acquisto delle piante.

Le spese di reimpianto dei nocciolati potranno essere ammesse al finanziamento solo se non si configurano quali "investimenti di sostituzione".

A tale fine vale quanto indicato nel documento "Disposizioni sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che di seguito si riporta per estratto:

<< Colture arboree

Sono considerati interventi di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento.

La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto ... non sono considerati intervento di sostituzione a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale...>>

#### 5. 2) comparto zootecnico

Gli interventi relativi alla produzione zootecnica potranno essere ammessi nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa regionale di recepimento del D.lgs n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale" (nuovo testo unico sull'ambiente), in applicazione del Decreto Ministeriale del 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006".

Nel comparto lattiero caseario bovino gli interventi per essere ammissibili devono essere dimensionati al quantitativo di riferimento produttivo ("quota latte") di cui dispone l'azienda; in tale quantitativo devono essere comprese le "quote latte" che l'azienda dichiara di voler acquistare, il cui acquisto dovrà essere dimostrato prima del collaudo finale.

Per il dimensionamento delle stalle per le quali viene richiesto il contributo, il numero di vacche stabulabili in base alla "quota latte" di cui dispone l'azienda viene determinato dividendo la "quota latte" per la produzione media per vacca dell'azienda riferita al triennio precedente, oppure in caso di nuovo allevamento, in modo convenzionale sulla base dei valori medi di produzione di razza.

Nel caso di aziende che praticano allevamento di bestiame, le domande di ammodernamento relative a strutture per l'allevamento verranno valutate tenendo conto esclusivamente del bestiame di proprietà dell'azienda (salvo che per quanto riguarda bandi relativi a programmi speciali finalizzati).

6) Non sono finanziabili dalla presente Misura interventi che rientrano nel campo di applicazione della Misura 311 "bietole" (relativi all' agriturismo, all'artigianato tipico, ai servizi sociali ed educativi, alla manutenzione e gestione del territorio, ecc).

7) Non sono finanziabili gli investimenti nel settore dell'acquacoltura, in quanto tali investimenti rientrano nel campo di applicazione del FEP (Fondo Europeo per la Pesca).

8) L'attività agricola di produzione deve rimanere predominante rispetto alle attività connesse praticate dalla azienda, che devono essere compatibili con le dimensioni della azienda stessa". Si precisa che la "predominanza" della attività agricola di produzione rispetto alle attività connesse praticate dalla azienda deve essere valutata in termini di tempo-lavoro dedicato.

In riferimento al rispetto del limite minimo dei due terzi di prodotto agricolo aziendale da impiegare nella attività di trasformazione, si precisa che il raffronto tra prodotto di provenienza aziendale e prodotto di provenienza extra-aziendale deve essere effettuato in termini di valore.

9) In ogni caso sono ammissibili al sostegno della Misura esclusivamente le aziende agricole a carattere imprenditoriale e professionale che producono per la commercializzazione; gli elementi minimi necessari per poter considerare imprenditoriale e professionale una azienda agricola consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti.

## BENEFICIARI

"Ex-bieticoltori" ovvero gli imprenditori agricoli professionali (IAP) che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola con Società produttrici (che hanno dimesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota) anche tramite intermediari, in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo. Le annate di produzione potranno essere estese a cinque qualora, per cause di forza maggiore, non sia stato possibile la coltivazione di barbabietole nel triennio di riferimento. La superficie media a barbabietola coltivata nel periodo considerato dovrà essere almeno pari a ettari 1.

Possono essere invocate le seguenti cause di forza maggiore:

- a) il decesso dell'ex-bieticoltore;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata dell' ex-bieticoltore;
- c) la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale.
- d) l'espropriazione di una parte ragguardevole della superficie agricola dell'azienda gestita dall' ex-bieticoltore, se detta espropriazione non era prevedibile;

La documentazione, relativa ai casi di forza maggiore, deve essere fornita alla Provincia competente all'istruzione della domanda, contestualmente alla presentazione della stessa e notificata con comunicazione scritta ad AGEA entro la data di chiusura del bando.

Altre cause di forza maggiore possono essere riconosciute da AGEA.

Nel caso di domanda di sostegno agli investimenti presentata da forma associata tra due o più aziende agricole per investimenti da realizzare in forma comune tra le diverse aziende, vengono considerate "ex-bieticoltori" le forme associate in cui almeno il 50% dei richiedenti è un "ex-bieticoltore".

Sono pertanto ammessi al sostegno della Misura 121 due o più imprenditori agricoli, ciascuno dei quali è titolare di una azienda agricola, che presentino congiuntamente una unica domanda di sostegno agli investimenti da realizzare in forma comune tra le diverse aziende, se almeno il 50% dei richiedenti è un ex bieticoltore (come sopra definito).

Le domande di sostegno possono essere presentate in riferimento ad aziende agricole condotte da persone fisiche, da società di persone, nonché da cooperative agricole e da società di capitali.

Due o più imprenditori agricoli, ciascuno dei quali è titolare di una azienda agricola, possono presentare congiuntamente una unica domanda di sostegno agli investimenti da realizzare in forma comune tra le diverse aziende, qualora la natura dell'intervento renda tale soluzione tecnicamente e/o economicamente preferibile rispetto alla realizzazione di singoli interventi aziendali (ad esempio per meccanizzazione, interventi di conservazione o di trasformazione dei prodotti agricoli, ecc.). In tale caso:

- Tutti gli imprenditori e le aziende richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità necessari, previsti dal presente Piano.
- Su ciascuno degli imprenditori e delle aziende richiedenti gravano gli obblighi conseguenti al fatto di ricevere un sostegno ai sensi del presente Piano - Le aziende richiedenti devono associarsi e/o consorziarsi in uno dei modi previsti dalle vigenti normative.

Le domande di Misura 121 "bietole" potranno altresì essere presentate da giovani in attesa di insediamento unitamente ad una domanda di premio di insediamento da presentare sul PRS 2007-2013 della Regione Piemonte.

#### CASI PARTICOLARI

E' possibile accedere alle misure oggetto delle presenti linee guida in caso:

- a) di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata,

Se l'ex-bieticoltore è deceduto durante il periodo di riferimento e fino alla data di apertura del bando, la sua qualifica di ex-bieticoltore è trasferita al soggetto che è subentrato nell'azienda.

Qualora sia subentrata in azienda più di una persona, la qualifica di ex-bieticoltore si trasferisce a tutti i soggetti e si considerano gli ettari dismessi proporzionalmente rispetto alla quota parte di SAU ereditata.

Se l'ex-bieticoltore ha ceduto per via ereditaria anticipata l'azienda durante il periodo di riferimento e fino alla data di apertura del bando, la sua qualifica di ex-bieticoltore è trasferita al soggetto che è subentrato nell'azienda. In questo caso il cedente deve rinunciare alla qualifica di ex-bieticoltore sottoscrivendo una dichiarazione.

Qualora sia subentrata in azienda più di una persona, la qualifica di ex-bieticoltore si trasferisce a tutti i soggetti e si considerano gli ettari dismessi proporzionalmente rispetto alla quota parte di SAU ereditata.

Nei casi in cui il soggetto che eredita già possieda la qualifica di ex-bieticoltore, si considerano gli ettari dismessi sommando quelli relativi alla sua azienda iniziale a quelli ereditati.

- b) di fusione o scissione,

Per «fusione» si intende la fusione, avvenuta durante il periodo di riferimento e fino alla data di apertura del bando, di più aziende in una la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli imprenditori che gestivano le aziende di origine o da uno di loro.

Si considerano gli ettari dismessi sommando quelli relativi alle aziende iniziali.



Per «scissione» si intende la scissione di un'azienda, avvenuta durante il periodo di riferimento e fino alla data di apertura del bando, in almeno due nuove aziende delle quali almeno una rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l'azienda di origine, oppure la scissione di un'un'azienda in almeno una nuova un'azienda, mentre l'altra rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dell'imprenditore che gestiva l'azienda di origine.

Si considerano gli ettari dismessi proporzionalmente rispetto alla quota parte di SAU suddivisa.

c) di trasferimento a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo

Se l'ex-bieticoltore ha venduto o affittato o ceduto in altro modo la sua azienda durante il periodo di riferimento, può trasferire la sua qualifica di ex-bieticoltore al soggetto che è subentrato nell'azienda.

Qualora sia stata acquisita dall'ex-bieticoltore l'azienda e qualora il cedente rinunci alla qualifica di ex-bieticoltore sottoscrivendo una dichiarazione, al cessionario si considerano gli ettari dismessi sommando quelli relativi alla sua azienda iniziale a quelli acquisiti.

Nei casi in cui l'acquirente o l'affittuario o il cessionario già possieda la qualifica di ex-bieticoltore, si considerano gli ettari dismessi sommando quelli relativi alla sua azienda iniziale a quelli acquisiti.

La documentazione, relativa a vendita, affitto o cessione di varia natura dell'azienda deve essere fornita alla Provincia competente all'istruzione della domanda contestualmente alla presentazione della stessa.

d) di modifica di stato giuridico o di denominazione

Nel caso in cui un ex bieticoltore nel periodo di riferimento modifichi il proprio stato giuridico o la sua denominazione durante il periodo di riferimento e fino alla data di apertura del bando, egli accede alle misure oggetto delle presenti linee guida alle stesse condizioni previste per il soggetto che gestiva l'azienda in origine.

In caso di cambiamenti nella forma giuridica di una persona giuridica, o se una persona fisica diventa una persona giuridica o viceversa, il soggetto che gestisce la nuova azienda è colui che esercitava il controllo dell'azienda di origine in termini di gestione, utili e rischi finanziari.

## INVESTIMENTI AMMISSIBILI

La domanda di sostegno può prevedere uno o più investimenti di natura edilizia / fondiaria e / o agraria.

1 - Sono ammissibili i seguenti investimenti, alle condizioni di seguito precisate:

1.a) investimenti materiali (realizzazione di opere - effettuazione di acquisiti):

- di natura fondiaria (sistemazioni idraulico - agrarie, impianti irrigui, drenaggi, impianto colture pluriennali, viabilità aziendale, spianamenti, terrazzamenti e simili),
- di natura edilizia (costruzione, ristrutturazione, riattamento di fabbricati rurali);
- acquisto di attrezzature fisse e macchinari;
- acquisto di strumentazioni di controllo e di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi, particolarmente se inseriti in interventi relativi al controllo della qualità dei prodotti.

- acquisto di terreni agricoli e spese connesse (spese notarili, ecc.), fino ad un massimo del 10% della spesa complessiva ammessa, qualora funzionale alla realizzazione dell'ammodernamento della azienda agricola e sussidiario ad altri investimenti.

1.b) investimenti immateriali direttamente connessi agli investimenti materiali (spese di certificazione o iscrizione/registrazione, spese per consulenze, studi di fattibilità, spese per acquisizione di licenze e brevetti, spese di progettazione, spese generali e tecniche, con le modalità ed i limiti indicati nel PSR 2007-2013 della Regione Piemonte e nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale).

Gli interventi richiesti ai sensi della Misura 121 "bietole" saranno ammessi al sostegno solamente se conformi alle disposizioni in materia di tutela ambientale e paesaggistica emanate dalle Autorità specificamente competenti in tali materie.

Gli interventi ricadenti in aree specificamente tutelate e/o vincolate (ad esempio aree vulnerabili da nitrati, aree protette, aree "Natura 2000", ecc.) saranno ammessi al sostegno solamente se conformi alle specifiche disposizioni adottate per tali aree.

Sono esclusi :

- l'acquisto di fabbricati e strutture esistenti;
- l'acquisto di macchinari e attrezzature usati;
- l'esecuzione di interventi relativi a case di abitazione.
- l'acquisto di veicoli stradali, tranne che per le deroghe ed eccezioni di seguito specificate;
- l'acquisto di bestiame e piante;
- l'acquisto di trattrici agricole, salvo per i giovani che si insediano avvalendo della Misura 112 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.

2 - Precisazioni particolari circa deroghe, eccezioni e condizioni di ammissibilità delle spese:

2.a) macchine ed attrezzature mobili (compresi i veicoli stradali):

la spesa massima che può essere ammessa per l'acquisto è la seguente:

2.a.1) per le aziende agricole singole:

- 60.000 euro in totale per ogni domanda di sostegno, di cui massimo 30.000 euro per le trattrici agricole; l'acquisto di trattrici agricole è comunque ammesso esclusivamente in domande di Misura 121 "bietole" presentate congiuntamente ad una domanda di insediamento ai sensi della Misura 112.

Nel caso di acquisto di una mietitrebbiatrice, il limite massimo di spesa ammissibile per azienda agricola è elevato a 85.000 euro per la singola domanda di sostegno,.

2.a.2) per le cooperative di meccanizzazione (che praticano servizio a favore dei soci) e per le domande presentate congiuntamente da più aziende agricole:

- 200.000 euro in totale per ogni domanda di sostegno.

Resta comunque valido quanto indicato a proposito degli investimenti di sostituzione, per cui non è ammissibile l'acquisto di macchine finalizzate semplicemente a sostituire macchine esistenti senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % (in termini economici e/o in termini fisici e con possibilità di valutare l'aumento della capacità di produzione a livello di singola macchina oppure a livello complessivo di domanda) o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

quanto riguarda in particolare i veicoli stradali è ammesso esclusivamente l'acquisto di:

- veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili)
- furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
- autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti e con portata minima di 1500 Kg.

Si precisa che l'acquisto di veicoli stradali è comunque ammissibile esclusivamente qualora l'orientamento produttivo aziendale lo richieda e deve essere dimensionato alle esigenze aziendali.

#### 2.b) capannoni ricovero scorte / macchine / attrezzi:

Essendo necessario rispettare la regola generale della Misura per cui un intervento è ammissibile solamente se permette di raggiungere uno degli obiettivi previsti dalla Misura medesima, la realizzazione di capannoni ricovero scorte / macchine / attrezzi potrà comunque essere ammessa al finanziamento:

- se si tratta di opere necessarie a supporto di altri investimenti di carattere produttivo che permettano di ottenere un miglioramento del rendimento generale della azienda agricola;
- oppure se l'intervento di ristrutturazione / adeguamento prevede anche la realizzazione di impianti di utilizzazione dell'energia solare (pannelli fotovoltaici e/o termici, che potranno essere finanziati ai sensi delle Misure 121 "bietole" o 311 "bietole" alle condizioni proprie di tali interventi, oppure realizzati in autofinanziamento) che permettano di ottenere una positiva ricaduta ambientale.

#### 2.c) pannelli fotovoltaici – conto energia

Non è ammissibile al sostegno la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra ma esclusivamente su tetto di fabbricati.

Al fine di poter concedere il sostegno alla realizzazione di impianti fotovoltaici sulla Misura 121 "bietole" è necessario assicurare la compatibilità con il meccanismo di incentivazione in "conto energia" attuato in Italia ai sensi del decreto del 19 febbraio 2007 dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.

Pertanto il sostegno alla realizzazione di impianti fotovoltaici potrà essere concesso sulla Misura nei seguenti limiti:

- Spesa massima ammissibile: 6.500 euro / KW di potenza installata;
- Percentuale di contributo: 20% sulla spesa (limite massimo ammesso dal sopraccitato decreto per poter riconoscere l'incentivazione in conto energia ad impianti realizzati con contributo pubblico).

Considerando il valore della Tariffa incentivante e dell'elettricità prodotte (rispettivamente, in media, 0,44 e 0,16 euro/Kwh) riconosciute ai sensi del citato Decreto, le ore di funzionamento annuo (medio 1.200 ore), la durata media ipotizzabile dell'impianto (dai 20 ai 25 anni) ed i costi di manutenzione medi (con necessità di sostituire l'inverter dopo 10 anni di funzionamento), si può ritenere che il valore attualizzato dell'incentivazione erogata attraverso il "conto energia" corrisponda ad un contributo in conto capitale non superiore al 20% sulla spesa, per cui la concessione congiunta dell'incentivazione in "conto energia" e del sostegno di cui alla Misura 121 "bietole" corrisponde in totale ad una agevolazione non superiore al 40%, conforme quindi al limite massimo previsto dal Reg. 1698/2005.

La concessione del sostegno sulla Misura 121 "bietole" non è compatibile con altre forme di sostegno all'impianto e/o all'acquisto dei pannelli fotovoltaici.

#### 2.d) verifica del rispetto del vincolo ad autoconsumare l'energia prodotta da fonti rinnovabili

Nel caso di più aziende agricole che si associano per produrre energia da fonti rinnovabili, la verifica del rispetto del vincolo ad autoconsumare l'energia prodotta può essere effettuata in modo quantitativo facendo riferimento ai consumi energetici delle aziende associate, anche qualora la distribuzione dell'energia prodotta avvenga per il tramite di un intermediario.

2.e) cumulabilità del sostegno della Misura con altre forme di sostegno alla realizzazione di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Disposizioni circa la cumulabilità del sostegno della Misura con altre forme di sostegno alla realizzazione di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili potranno essere adottate con Determinazione dirigenziale della Direzione regionale XI "Agricoltura".

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE, MANIPOLAZIONE, LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE, VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI SVOLTE DALLE AZIENDE AGRICOLE

Il prodotto agricolo di base oggetto di attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dovrà essere per almeno due terzi di provenienza aziendale e pertanto la quantità totale di prodotto agricolo di base che può essere avviato alle citate attività potrà essere composta da due terzi di prodotto aziendale e al massimo da un terzo di prodotto acquistato.

Gli investimenti relativi ad attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti svolte dalle aziende agricole potranno essere ammessi solamente se dimensionati per tale quantità totale.

Alle aziende agricole che al 1.01.2007 risultavano associate ad infrastrutture cooperative (o ad altre forme associative) per attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti ( o fanno comunque capo a strutture di tale genere per dette attività) non potrà essere finanziata la realizzazione di interventi che rappresentino un duplicato dei servizi offerti dalle infrastrutture associate stesse.

Il finanziamento è invece possibile qualora la forma cooperativa / associativa dia il proprio consenso alla realizzazione dell'intervento da parte del socio.

REQUISITI

La concessione del sostegno di cui alla presente Misura è subordinata al fatto che:

- gli investimenti materiali e/o immateriali siano conformi alla norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- l' imprenditore richiedente possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.

Valgono le seguenti specificazioni :

1) Le "norme comunitarie applicabili all'investimento" sono le seguenti:

Investimenti di natura zootecnica:

| Oggetto                        | Norma comunitaria                    | Recepimento nazionale  |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| Sicurezza ed igiene alimentare | Reg. CE 178/2002                     | Decreto Ministro Attività Produttive e del MIPAAF 27.05.2004 |
|                                | Reg. CE 852/2004<br>Reg. CE 853/2004 | Decreto Ministro Attività Produttive e del MIPAAF 14.01.2005 |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria                        | Dir. 86/113/CEE e successive modifiche ed integrazioni | DPR 24 maggio 1988 n. 233   |
| Norme minime per la protezione dei vitelli  | Dir. 91/629/CEE e successive modifiche ed integrazioni | D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 mod. Con D.L.vo 331/98                         |
| Norme minime per la protezione dei suini  | Dir. 91/630/CEE  | D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 534  |
| Norme sulla protezione degli animali negli allevamenti                                  | Dir. 98/58/CE  |   |
| Norme sulla protezione degli animali durante il trasporto                               | Dir. 95/29/CE  | D.L.vo 20 ottobre 1998 n. 388   |
| Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali | Dir. 96/22/CE<br>Dir. 2003/74/CE                       | Decreto Dirigenziale Ministero della Salute 14.10.2004<br><br>D.lgs. 158/2006 |
| Produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte              | Dir.ve 92/46/CEE e 92/47/CEE                           | DPR 54/97   |
| Pollame e avicoli   | Dir 92/116/CE  | DPR 495/97  |
| Conigli e selvaggina allevata   | Dir 91/495/CE  | DPR 559/92  |

## Investimenti relativi a produzioni vegetali

| Oggetto                                   | Norma comunitaria                    | Recepimento nazionale   |
|---|--------------------------------------|---|
| Sicurezza ed igiene alimentare            | Reg. CE 178/2002<br>Reg. CE 852/2004 |   |
| Acquisto ed impiego prodotti fitosanitari | Dir 91/414 e succ. mod.              | DPR 1255/68 e succ. mod.<br><br>D.lgs. n. 194/95<br>D.P.R. n. 290/2001<br>D.M. Ministero della Salute 9.08.2002<br>D.M. Ministero della Salute 27.08.2004 |

## Per tutti gli investimenti

| Oggetto  | Norma comunitaria | Recepimento nazionale  |
|--|-------------------|--|
| Residui negli alimenti   | Dir. 96/23 CE     |  |
| Conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica (natura 2000) | Direttiva 92/43   | DPR n. 357 del 8/9/97<br><br>Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 n. 184 |
| Direttiva comunitaria concernente la conservazione degli uccelli selvatici                                   | Dir 79/409 CE     | Legge 157/1992<br><br>Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 n. 184        |



|  |   |   |
|--|---|---|
| Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole | Dir. 91/676/CEE                                   | Leggi n. 146/1994 e 152/1999<br>D.lgs. n. 152/2006<br>Decreto Mi.PAAF 7.04.2006                 |
| Qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera  | Dir 96/71/CEE                                     | D.leg 372/99  |
| Uso dei fanghi di depurazione  | Dir 86/278 CEE                                    | D.leg 99/92   |
| Gestione dei rifiuti   | Dir 91/156 CEE<br>Dir 91/689 CEE<br>Dir 94/62 CEE | D.leg 22/97<br>D.leg 389/97<br>D.leg 173/98<br>Legge 426/98<br>D.lgs. n. 152/2006, parte quarta |
| Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento  | Dir. 91/61/CEE                                    | D.lgs. n. 59/2005   |

I principali contenuti ed adempimenti concreti delle sopraccitate norme sono indicati nel "documento divulgativo" predisposto dalla Amministrazione Regionale.

2) per quanto riguarda le conoscenze e competenze professionali adeguate:

Le "conoscenze e competenze professionali adeguate" dovranno essere possedute dall'imprenditore oppure dalla persona designata alla direzione della attività agricola, dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate (tranne che nel caso di insediamento giovani ci cui alla Misura 112, per il quale caso valgono le disposizioni della Misura 112 in riferimento alla tempistica per il conseguimento della capacità professionale).

Per l'accertamento della capacità professionale vale quanto indicato nella Misura.

3) Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.

Inoltre, dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate vi dovrà essere una persona designata alla direzione della attività agricola in possesso delle "conoscenze e competenze professionali adeguate", come definite nel PSR regionale (tranne che nel caso di insediamento giovani ci cui alla Misura 112, per il quale caso valgono le disposizioni della Misura 112 in riferimento alla tempistica per il conseguimento della capacità professionale).

#### FORMA ED AMMONTARE DEGLI AIUTI

Gli aiuti vengono corrisposti sotto forma di contributi in capitale calcolati in percentuale sulla spesa ammessa.

L'importo minimo (come spesa) delle domande di sostegno è pari a 15.000 EURO, ridotto a 8.000 EURO per la montagna; le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al sopracitato limite minimo, non saranno ammesse al finanziamento.

Le percentuali di contributo sulla spesa ammessa sono quelle indicate nella seguente tabella:

| Fascia altimetrica           | Richiedenti giovani di età fino a 40 anni non compiuti che si insediano conformemente alla misura 112 |                   | Altri richiedenti          |                   |
|------------------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------|
|                              | Interventi edilizi/fondari  | Interventi agrari | Interventi edilizi/fondari | Interventi agrari |
| Zona svantaggiata (Montagna) | 60  | 40                | 50                         | 35                |
| Altre zone (Collina)         | 50  | 35                | 40                         | 30                |
| Altre zone (Pianura)         | 40  | 30                | 35                         | 25                |

Ai fini del riconoscimento della qualifica di "giovane" per la concessione delle percentuali di contributo maggiorate si intendono esclusivamente i giovani che contestualmente alla domanda di Misura 121 "bietole" presentano un domanda di insediamento ai sensi della Misura 112, a condizione che l'insediamento venga realmente effettuato, anche se eventualmente il richiedente non venisse ammesso al Premio di insediamento della Misura 112.

I macchinari e le attrezzature fisse (stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti fondiari.  
I macchinari e le attrezzature non fisse (cioè non stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti agrari.

Per quanto riguarda gli interventi / acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la data di inizio lavori dovrà essere dimostrata con certificazione rilasciata dal Comune (o copia della comunicazione al Comune di avvenuto inizio lavori) per gli interventi per i quali è necessario ottenere permesso di costruire o autorizzazione comunale oppure è necessario dare comunicazione al Comune; per gli altri interventi vale la data di fatturazione.

Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...) valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale medesimo.

#### VINCOLO DI DESTINAZIONE ED USO

La destinazione e l'uso degli investimenti finanziati non possono essere cambiati per almeno:

- 10 anni nel caso di investimenti immobiliari o fondiari;
- 5 anni nel caso di investimenti agrari,

salvo la possibilità di richiedere varianti come specificato ai successivi punti e salvo eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dall'Ufficio Istruttore.

Gli anni devono essere computati a partire dal collaudo finale dell'investimento.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta agli Uffici ed

autorizzata dagli stessi, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno .

#### TEMPO PER ESECUZIONE OPERE.

Gli interventi dovranno essere realizzati nel termine massimo di 12 mesi dal provvedimento di ammissione al sostegno.

Tali termini sono prorogabili dalle Province di un massimo di 3 mesi. La proroga non potrà essere concessa nel caso in cui il Piano aziendale preveda esclusivamente l'acquisto di attrezzature fisse e macchinari.

Nel rispetto di tali termini massimi, gli interventi dovranno essere realizzati nel termine assegnato dall'Ufficio istruttore.

#### VARIAZIONI ATTIVITA', INIZIATIVE ED INVESTIMENTI FINANZIATI

Varianti tecnico-costruttive alle opere.

Dopo la chiusura della presentazione delle domande di sostegno, in fase istruttoria, fino alla definizione delle domande stesse da parte degli Uffici istruttori, non possono essere chieste dalla azienda agricola variazioni agli investimenti indicati in domanda.

Sono fatte salve:

- la possibilità per gli Uffici istruttori di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per l'azienda;
- la possibilità per le aziende agricole presentatrici delle domande di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione dell'Ufficio istruttore.

Dopo la approvazione della domanda, le aziende agricole possono, in caso di necessità e senza aumento di spesa, chiedere di essere autorizzate ad apportare una variante alla domanda originaria (presentando domanda preventiva corredata dal progetto completo di variante - disegni, relazione, computo metrico estimativo) all'Ufficio che ha istruito la pratica.

L'autorizzazione dell'Ufficio non è necessaria per varianti minime (variazioni di importo in aumento o diminuzione tra le opere già autorizzate, fino al 20% di ognuna di esse).

L'autorizzazione dell'Ufficio è necessaria anche per varianti successive alla realizzazione degli investimenti, fino alla scadenza del vincolo di destinazione.

#### DIVERSA DESTINAZIONE, DIVERSO USO ED ALIENAZIONE OPERE, ATTREZZATURE, BESTIAME, MACCHINE - RESTITUZIONE E RECUPERO AGEVOLAZIONI

Nei casi di:

- diversa destinazione / uso o alienazione delle opere, macchine, attrezzature e bestiame nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);
  - mancata realizzazione, anche parziale (o di variazione non richiesta o non accordata) degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
  - scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
  - decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione;
  - comunque di perdita dei requisiti necessari al godimento del sostegno agli investimenti;
- all'Ufficio che aveva concesso il contributo compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca.

I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario.

**INTERVENTI REALIZZATI CON PRESTAZIONI LAVORATIVE VOLONTARIE DELL'IMPRENDITORE E DEI SUOI FAMILIARI ( cosiddetti "LAVORI IN ECONOMIA") –**

E' ammesso il pagamento senza fattura solo per le prestazioni lavorative volontarie fornite dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari, finalizzate alla realizzazione diretta di interventi di miglioramento aziendale, nel rispetto delle precisazioni specificazioni e limitazioni seguenti:

- ai sensi della Misura 121 "bietole" i beneficiari dovranno in modo esplicito indicare preventivamente nella domanda presentata all'Ufficio istruttore l'eventuale ricorso a prestazioni lavorative volontarie per la relativa autorizzazione da parte dell'Ufficio istruttore stesso; si precisa che tale "autorizzazione" è da intendere esclusivamente nel senso di "nulla osta ai fini della possibilità di ammissione al sostegno" e non sostituisce ne supera altre autorizzazioni alla realizzazione che debbano essere conseguite ai sensi delle vigenti norme in materia di edilizia, di impiantistica e di sicurezza sul lavoro;
- in fase di accertamento finale ("collaudo") i lavori di tipo edilizio eseguiti facendo ricorso a prestazioni lavorative volontarie potranno essere riconosciuti ai fini dell'ammissione al finanziamento solamente a seguito della presentazione di dettagliata relazione del direttore dei lavori che attesti altresì che detti lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riferimento alle normative in materia di edilizia, di impiantistica e di sicurezza sul lavoro.
- la possibilità di realizzazione diretta con prestazioni lavorative volontarie non retribuite dell'imprenditore agricolo e dei suoi familiari riguarda solo modesti interventi di caratteristiche non complesse, con esclusione di interventi che richiedano competenza tecniche particolari, quali ad esempio la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato o di impianti elettrici.
- dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento stesso.

Tenuto conto che deve essere rispettato il disposto dell'art. 54 paragrafo 2 del Reg. CE 1974/2006 ("La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi in natura, a operazione ultimata"), le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento dovranno essere pari ad almeno il 27% della spesa relativa all'intervento stesso.

- la quantificazione dell'importo da erogare all'imprenditore agricolo a titolo di compenso per la prestazione lavorativa volontaria sarà effettuata sulla base del prezzario regionale delle opere realizzate in agricoltura; i prezzi unitari delle opere indicate in tale prezzario sono state ricavate da una analisi prezzi che tiene conto sia dell'incidenza dei materiali che della manodopera, per cui deducendo il valore del materiale ricavato dalle relative fatture, tale prezzario è idoneo a quantificare l'apporto di manodopera.

#### PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MISURA 311 "BIETOLE"- DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE"

Gli aspetti principali sono richiamati sinteticamente di seguito:

Gli investimenti ammissibili ai sensi della presente misura sono quelli riferiti ad attività quali:

- - attività di "agriturismo" e "servizi educativi" (comprensivi di eventuali investimenti per il risparmio energetico e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili inseriti nella realizzazione degli investimenti riferiti alle attività di "agriturismo" e "servizi educativi" ed a servizio degli investimenti stessi);
- produzione di energia da fonti rinnovabili per la cessione a terzi (limitatamente ad impianti di potenza massima installata pari a 1 MW elettrico e in conformità ai criteri stabiliti dalla DGR n. 22-8733 del 5/5/2008)

Non è ammissibile al contributo ai sensi della presente Misura l'acquisto di fabbricati e terreni.

Per quanto riguarda in particolare la attività di agriturismo valgono le precisazioni che seguono:

1) possono essere ammessi investimenti relativi a:

- a) ristrutturazione, riattamento ed adeguamento igienico sanitario (esclusa la nuova costruzione) di fabbricati rurali per la realizzazione di locali per ospitalità e / o per somministrazione sul posto di pasti (con annessi servizi igienico sanitari e opere complementari);
- b) acquisto di impianti e attrezzature per lo svolgimento delle attività di ospitalità e somministrazione sul posto di pasti (con esclusione di mobili, corredi e materiale minuto);
- c) realizzazione delle opere e degli impianti necessari per l'allestimento, nell'ambito del fondo su cui insiste l'azienda, di spazi all'aperto per la sosta di campeggiatori;
- d) realizzazione delle opere e degli impianti necessari per attività ricreative, sportive e culturali connesse ed integrate con l'attività e le caratteristiche dell'azienda agricola e con l'ambiente rurale.

2) Gli interventi per essere ammissibili al contributo dovranno essere rispondenti a disposizioni, limiti e vincoli della L.R. 38/95 sia per natura, sia per dimensionamento, sia per ogni altro aspetto.

#### BENEFICIARI - REQUISITI

Ex-bieticoltori e i membri delle loro famiglie

Sono definiti ex-bieticoltori gli imprenditori agricoli che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola con Società produttrici (che hanno dimesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota) anche tramite intermediari, in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo. Le annate di produzione potranno essere estese a cinque qualora, per cause di forza maggiore, non sia stato possibile la coltivazione di barbabietole nel triennio di riferimento. La superficie media a barbabietola coltivata nel periodo considerato dovrà essere almeno pari a ettari 1.

Per membro di una famiglia agricola si intende il titolare dell'azienda agricola, il coniuge ed i parenti di primo grado.

Valgono le seguenti precisazioni:

1. L'attività agricola svolta dalla famiglia deve avere carattere imprenditoriale e professionistico, finalizzato alla commercializzazione dei prodotti agricoli ottenuti; non è comunque necessario il possesso dei requisiti definiti dal D. Lg. 99/2004 e successive integrazioni e modificazioni per la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;



2. Le domande di cui alla presente Misura possono essere presentate da aziende agricole già attive nonché da giovani contestualmente ad una domanda di aiuto all'insediamento di cui alla Misura 112.  
Nel caso di domande presentate da giovani contestualmente ad una domanda di aiuto all'insediamento:
  - il finanziamento della domanda di cui alla presente Misura è subordinato all'effettiva realizzazione dell'insediamento ;
  - il finanziamento della domanda di cui alla presente Misura, sussistendone le condizioni, potrà avvenire anche qualora l'insediamento non venisse finanziato con l'aiuto previsto dalla Misura 112.
3. Non si fa distinzione tra aziende agricole condotte da persone fisiche e aziende agricole condotte da società di persone , nonché cooperative agricole e società di capitali.

Non è ammissibile sulla presente Misura la presentazione congiunta di una unica domanda di sostegno da parte di due o più aziende agricole associate.

I requisiti minimi per poter considerare imprenditoriale e professionistica una azienda agricola, consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti.

L'azienda viene identificata dal C.U.A.A. - codice fiscale aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999, ed in subordine dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.

Le iniziative di tipo agrituristico potranno essere finanziate soltanto ad imprenditori agricoli che siano in possesso dell' autorizzazione allo svolgimento della attività agrituristica prevista dalla legge regionale 38/95 o che intendano conseguirla dopo la realizzazione degli interventi per cui viene richiesto il contributo; l'erogazione del saldo del contributo potrà avvenire solo dopo l'avvenuto conseguimento della autorizzazione stessa.

Le iniziative riferibili a servizi educativi potranno essere finanziate soltanto ad aziende agricole che siano iscritte all' Albo regionale delle fattorie didattiche o che intendano iscriversi dopo la realizzazione degli interventi per cui viene richiesto il contributo; l'erogazione del saldo del contributo potrà avvenire solo dopo l'avvenuta iscrizione.

#### FORMA ED AMMONTARE DEL SOSTEGNO

1) Poichè la presente misura rientra nell'inquadramento "de minimis" ( Reg. CE n. 1998/2006), il contributo concedibile è pari al massimo a 200.000 EURO per triennio.

Limitazioni degli importi massimi in termini di spesa ammissibile per domanda potranno essere previste con i bandi di presentazione domanda.

L'importo minimo (come spesa) delle domande di sostegno è pari a 15.000 EURO, ridotto a 8.000 EURO per la montagna ; le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al sopracitato limite minimo , non saranno ammesse al finanziamento.

2) Una stessa azienda richiedente può presentare contemporaneamente domanda di sostegno sia sulla Misura 121 "bietole" che sulla Misura 311 "bietole". Gli investimenti richiesti ai sensi della presente Misura non fanno cumulo come importo con quelli ottenuti ai sensi della Misura 121 "bietole"

Ai fini del rispetto del tetto di contributo massimo di 200.000 EURO per triennio, i contributi ottenuti ai sensi della presente Misura fanno cumulo con gli altri contributi rientranti nell'inquadramento "de minimis " eventualmente ottenuti dall'azienda agricola.

3) Gli aiuti vengono corrisposti in forma di contributi in conto capitale calcolati sulla spesa ammessa, comprensiva di eventuali spese generali e tecniche.

Sulla spesa ammessa il contributo viene concesso nelle seguenti percentuali:

| Fascia altimetrica           | Interventi edilizi e fondiari | Acquisti di impianti e attrezzature |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Zone svantaggiate (Montagna) | 50                            | 35                                  |
| Altre zone (Collina)         | 40                            | 30                                  |
| Altre zone (Pianura)         | 35                            | 25                                  |

Per quanto riguarda gli interventi / acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la data di inizio lavori dovrà essere dimostrata con certificazione rilasciata dal Comune (o copia della comunicazione al Comune di avvenuto inizio lavori) per gli interventi per i quali è necessario ottenere permesso di costruire o autorizzazione comunale o per i quali è necessario dare comunicazione al Comune; per gli altri interventi vale la data di fatturazione.

Sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino effettuati a partire dal 1 gennaio 2007, salvo che la data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

Non è ammessa la realizzazione diretta di interventi attraverso prestazioni lavorative volontarie fornite dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari (cosiddetti "lavori in economia").

Per quanto riguarda la definizione della spesa ammessa, l'uso del prezzario e la fatturazione degli interventi vale quanto indicato nella Misura 311 del PSR 2007-2013 del Piemonte.

Il contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento dopo l'effettuazione e la verifica a collaudo degli investimenti e degli acquisti.

Per la disciplina delle eventuali erogazioni di anticipi e/ acconti a stato di avanzamento lavori vale quanto indicato a tale proposito nelle disposizioni relative alla Misura 121 "bietole".

#### VINCOLO DI DESTINAZIONE ED USO

La destinazione e l'uso degli investimenti finanziati non possono essere cambiati per almeno:

- 10 anni nel caso di investimenti immobiliari o fondiari;
- 5 anni nel caso di investimenti agrari,

salvo la possibilità di richiedere varianti come specificato ai successivi punti e salvo eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dall'Ufficio Istruttore.

Gli anni devono essere computati a partire dal collaudo finale dell'investimento.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

Il contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento dopo l'effettuazione e la verifica a collaudo degli investimenti e degli acquisti.

Per le iniziative di carattere agriturismo, dopo la verifica dell'avvenuto conseguimento dell'autorizzazione prevista dalla L.R. 38/95, per i richiedenti che in fase iniziale non ne erano ancora in possesso.

Per le iniziative riferibili a servizi educativi dopo la verifica dell'avvenuta iscrizione all' Albo regionale delle fattorie didattiche.

Per la disciplina delle eventuali alienazioni e variazioni d'uso / destinazione per cause di forza maggiore e delle eventuali richieste di variante vale quanto indicato a tale proposito nelle disposizioni relative alla Misura 121 "bietole".

#### RIMANDO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono per analogia, per quanto applicabili, le disposizioni adottate a proposito della Misura 121 "bietole".

Criteri di selezione bando 2008

---

Regolamento CE n. 320/06, art. 6, "Aiuto alla diversificazione" –

Piano d'Azione della Regione Piemonte

Criteri di selezione per le Misure 121"bietola" e 311"bietola"

---

## Misura 121 "bietola" "Ammodernamento delle aziende agricole"

|  |
|--|
| <b>Criteri di ammissibilità / esclusione</b>   |
| Valgono le disposizioni contenute nella Misura 121 "bietole" contenute nel Piano d'Azione della Regione Piemonte.  |
| <b>Criteri specifici di valutazione progettuale della singola domanda</b>  |
| La domanda di sostegno agli investimenti comprende un Piano aziendale nel quale viene definito il programma di sviluppo aziendale ed il relativo cronoprogramma, con individuazione delle carenze e dei problemi strutturali aziendali, degli obiettivi specifici di sviluppo, degli investimenti e delle spese che il richiedente ritiene necessario effettuare.<br>La domanda non sarà ammessa al sostegno della Misura se gli obiettivi di sviluppo aziendale evidenziati dal Piano aziendale non risulteranno conformi agli obiettivi ed alle strategie della Misura.  |
| <b>Criteri di selezione delle domande presentate</b>   |
| In coerenza con l'analisi dei fabbisogni e con le strategie individuate, indicati nella parte generale del PSR, la Misura 121 "bietole" adotta priorità di intervento distinte in:<br>1) Priorità a livello territoriale (le varie iniziative vengono classificate in : iniziative a priorità alta, iniziative a priorità medio-alta, iniziative a priorità media, iniziative a priorità bassa).<br>2) Priorità a livello settoriale (per comparti produttivi): i vari interventi e azioni vengono classificati in interventi e azioni prioritari, interventi e azioni di priorità intermedia e interventi e azioni non prioritari.<br>3) Priorità generali, valide per tutte le aree e per tutti i settori produttivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ interventi realizzati da giovani imprenditori;</li> <li>▪ interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza sul lavoro;</li> <li>▪ interventi finalizzati al risparmio idrico;</li> <li>▪ interventi finalizzati al miglioramento della tutela dell'ambiente e del livello di igiene e benessere animale ;</li> <li>▪ interventi realizzati da aziende che effettuano produzioni biologiche e/o produzioni di qualità riconosciute ai sensi delle normative comunitarie;</li> <li>▪ interventi relativi ad allevamenti di razze locali.</li> <li>▪ interventi che presentano positive ricadute occupazionali (detta priorità non è citata nella Misura ma risponde ad una priorità di intervento prevista a livello comunitario – strategie di Lisbona e Goteborg).</li> <li>▪ domande presentate da donne, tenendo conto della necessità di promuovere la parità uomo-donna indicata dall'art. 8 del Reg. CE n. 1698/05.</li> </ul> <p>Le priorità di intervento della Misura trovano puntuale applicazione mediante l'attribuzione a ciascun livello di priorità territoriale, a ciascun livello di priorità settoriale ed a ciascun livello di priorità generale di uno specifico punteggio di merito.</p> |
| <b>Criteri di selezione aggiuntivi delle domande presentate</b>  |
| In aggiunta, rispetto ai criteri succitati, la Misura 121 "bietole" adotta ulteriori priorità di intervento, attribuendo un punteggio proporzionato alla superficie media a barbabietola coltivata nel periodo di riferimento e un punteggio che viene attribuito rapportando la stessa media alla SAU aziendale   |
| Il punteggio di priorità complessivo attribuito alla singola domanda di intervento sarà dato dalla somma del punteggio attribuito alla corrispondente priorità di livello territoriale, del punteggio attribuito alla corrispondente priorità di livello settoriale, del punteggio attribuito alla corrispondente priorità di livello generale e del punteggio attribuito alle corrispondenti ulteriori priorità.<br>Le domande saranno inserite in graduatoria sulla base di tale punteggio di priorità complessivo.  |

Punteggio attribuito a ciascuna delle priorità ed a ciascuno dei criteri di selezione dei beneficiari e degli interventi/investimenti ammissibili individuati dal PSR.

A) Priorità di tipo territoriale:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Iniziative di priorità alta         | Punti 12 per le Aree D; punti 11 per le Aree C; punti 10 per le Aree A e B |
| Iniziative di priorità medio - alta | Punti 9 per le Aree D; punti 8 per le Aree C; punti 7 per le Aree A e B    |
| Iniziative di priorità media        | Punti 6 per le Aree D; punti 5 per le Aree C; punti 4 per le Aree A e B    |
| Iniziative di priorità bassa        | Punti 3 per le Aree D; punti 2 per le Aree C; punti 1 per le Aree A e B    |

B) Priorità di tipo settoriale:

|  |  |
|--|--|
| Interventi e azioni prioritari             | Punti 20   |
| Interventi e azioni di priorità intermedia | Punti 15   |
| Interventi e azioni non prioritari         | Punti 7 per le Aree D; punti 5 per le Aree C; punti 3 per le Aree B; punti 1 per le Aree A |

Nota esplicitiva valida per le Priorità di tipo territoriale e le Priorità di tipo settoriale:

Ciascuna domanda di Misura 121 "bietole" presentata verrà ritenuta finalizzata alla iniziativa o all'intervento che costituisce la voce di spesa maggiore tra quelle richieste ed effettivamente realizzate (e comunque pari almeno al 33% della spesa totale richiesta in domanda).

Eventuali domande di Misura 121 "bietole" che richiedano interventi non riconducibili alla griglia di priorità prevista dalla Misura saranno considerate non prioritarie e pertanto ad esse saranno assegnati i punteggi minimi per Priorità di tipo territoriale e per Priorità di tipo settoriale.

C) Priorità di tipo generale:

|   |          |
|---|----------|
| Richiedente giovane di età inferiore a 40 anni che contestualmente alla domanda di Misura 121 richiede anche il Premio di insediamento di cui alla Misura 112 (subordinatamente alla effettiva realizzazione dell'insediamento)   | Punti 15 |
| Interventi finalizzati a una o più delle seguenti finalità : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ miglioramento della sicurezza sul lavoro;</li> <li>▪ risparmio idrico;</li> <li>▪ miglioramento della tutela dell'ambiente e del livello di igiene e benessere animale (oltre il livello minimo obbligatorio).</li> </ul> <p>(gli interventi direttamente finalizzati al raggiungimento delle sopraindicate finalità devono rappresentare complessivamente almeno il 51% della spesa totale richiesta nella domanda ed effettivamente realizzata)</p> | Punti 6  |
| Interventi realizzati da aziende che effettuano produzioni biologiche e/o produzioni di qualità riconosciute ai sensi delle normative comunitarie (per una PLV da produzioni biologiche e/o produzioni di qualità pari minimo al 50% della PLV totale aziendale)  | Punti 2  |
| Interventi relativi ad allevamenti di razze locali (per una PLV dell'allevamento di razze locali pari minimo al 50% della PLV totale aziendale)   | Punti 1  |
| Creazione di nuova occupazione per oltre 100 giornate e fino a 200 giornate di lavoro convenzionali / anno  | Punti 3  |
| Creazione di nuova occupazione per oltre 200 giornate di lavoro convenzionali / anno  | Punti 5  |
| Richiedente donna   | Punti 1  |



## D) Ulteriore priorità ("superficie a bietole"):

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Fino a 5 ettari   | Punti 0,5 |
| Fino a 10 ettari  | Punti 1   |
| Fino a 15 ettari  | Punti 1,5 |
| Fino a 20 ettari  | Punti 2   |
| Fino a 25 ettari  | Punti 2,5 |
| Fino a 30 ettari  | Punti 3   |
| Fino a 35 ettari  | Punti 3,5 |
| Fino a 40 ettari  | Punti 4   |
| Oltre a 40 ettari | Punti 4,5 |

## E) Ulteriore priorità (rapporto tra "superficie a bietole" e "SAU totale attuale"):

|              |         |
|--------------|---------|
| Fino a 10%   | Punti 1 |
| Fino a 15%   | Punti 2 |
| Fino a 20%   | Punti 3 |
| Fino a 25%   | Punti 4 |
| Oltre il 25% | Punti 5 |

## Superficie a bietole:

si considera la media degli ettari coltivati a bietola delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto di riferimento, salvo cause di forza maggiore.

## SAU attuale:

si considera la SAU dichiarata nell'ultima dichiarazione di consistenza presente sul fascicolo aziendale.

## Misura 311 "bietole" "Diversificazione in attività non agricole"

|  |
|--|
| <b>Criteri di ammissibilità / esclusione</b>   |
| <p>Valgono le disposizioni contenute nella Misura 311 "bietole" contenute nel Piano d'Azione della Regione Piemonte.</p> <p>La Misura si attua prioritariamente nelle "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" e nelle "Aree rurali intermedie" .</p> <p>La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili potrà essere ammessa al sostegno della Misura 311 "bietole" limitatamente ad impianti di potenza massima installata pari ad 1 MW elettrico, in quanto la realizzazione di impianti di potenza superiore ricade nella competenza del FESR e e in conformità ai criteri stabiliti dalla DGR n. 22-8733 del 5/5/2008).</p>  |
| <b>Criteri specifici di valutazione progettuale della singola domanda</b>  |
| <p>Le domande presentate saranno sottoposte a valutazione di merito da parte dell'Ufficio istruttore; detta valutazione di merito potrà riguardare anche la sostenibilità economica dell'investimento da parte dell'azienda richiedente.</p>   |
| <b>Criteri di selezione delle domande presentate</b>   |
| <p>La Misura 311 "bietole" prevede che venga riconosciuta priorità a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo e Aree rurali intermedie, così come definite dal PSR della Regione Piemonte;</li> <li>▪ Richiedenti in possesso dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (d.lgs. 99/2004);</li> <li>▪ Richiedenti giovani di età inferiore a 40 anni (già insediati in agricoltura o che contestualmente alla domanda di Misura 311 richiedano anche il Premio di insediamento di cui alla Misura 112);</li> <li>▪ Richiedenti con azienda agricola in zona svantaggiata e/o a parco e/o soggetta a vincoli;</li> <li>▪ Richiedenti membri di azienda agricola a conduzione familiare.</li> </ul> <p>Viene inoltre riconosciuta priorità ad interventi che presentano positive ricadute occupazionali (detta priorità non è citata nella Misura ma risponde ad una priorità di intervento prevista a livello comunitario – strategie di Lisbona e Goteborg) e alle domande presentate da donne, tenendo conto della necessità di promuovere la parità uomo-donna indicata dall'art. 8 del Reg. CE n 1698/05.</p> <p>Le priorità di intervento della Misura trovano puntuale applicazione mediante l'attribuzione a ciascun livello di priorità di uno specifico punteggio.</p> |
| <b>Criteri di selezione aggiuntivi delle domande presentate</b>  |
| <p>In aggiunta, rispetto ai criteri succitati, la Misura 311 "bietole" adotta ulteriori priorità di intervento, attribuendo un punteggio proporzionato alla superficie media a barbabietola coltivata nel periodo di riferimento e un punteggio che viene attribuito rapportando la stessa media alla SAU aziendale.</p>   |
| <p>Il punteggio di priorità complessivo attribuito alla singola domanda di intervento sarà dato dalla somma del punteggio attribuito alla corrispondente priorità di livello territoriale, del punteggio attribuito alla corrispondente priorità individuata dal PSR e del punteggio attribuito alle corrispondenti ulteriori priorità.</p> <p>Le domande saranno inserite in graduatoria sulla base di tale punteggio di priorità complessivo.</p>  |

A) Punteggio attribuito a ciascuna delle priorità individuate dal PSR.

|  |          |
|--|----------|
| Interventi richiesti in riferimento ad Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo  | Punti 30 |
| Interventi richiesti in riferimento ad Aree rurali intermedie  | Punti 15 |
| Interventi richiesti da Imprenditori Agricoli Professionali  | Punti 7  |
| Richiedente giovane di età inferiore a 40 anni (già insediato in agricoltura o che contestualmente alla domanda di Misura 311 richiede anche il Premio di insediamento di cui alla Misura 112)   | Punti 2  |
| Richiedente con azienda agricola ricadente in: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zona a parco, riserve naturali, ecc.</li> <li>- zone Natura 2000</li> <li>- aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile</li> <li>- zone vulnerabili da prodotti fitosanitari</li> <li>- zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</li> </ul> | Punti 2  |
| Richiedente membro di azienda agricola a carattere familiare (conduzione diretta)  | Punti 2  |
| Creazione di nuova occupazione per oltre 100 giornate e fino a 200 giornate di lavoro convenzionali / anno   | Punti 3  |
| Creazione di nuova occupazione per oltre 200 giornate di lavoro convenzionali / anno   | Punti 5  |
| Richiedente donna  | Punti 1  |

B) Ulteriore priorità ("superficie a bietole"):

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Fino a 5 ettari   | Punti 2  |
| Fino a 10 ettari  | Punti 3  |
| Fino a 15 ettari  | Punti 4  |
| Fino a 20 ettari  | Punti 5  |
| Fino a 25 ettari  | Punti 6  |
| Fino a 30 ettari  | Punti 7  |
| Fino a 35 ettari  | Punti 8  |
| Fino a 40 ettari  | Punti 9  |
| Oltre a 40 ettari | Punti 10 |

C) Ulteriore priorità di tipo territoriale (rapporto tra "superficie a bietole" e "SAU totale attuale"):

|              |          |
|--------------|----------|
| Fino a 10%   | Punti 0  |
| Fino a 15%   | Punti 3  |
| Fino a 20%   | Punti 6  |
| Fino a 25%   | Punti 9  |
| Oltre il 25% | Punti 12 |

Superficie a bietole:

si considera la media degli ettari coltivati a bietola delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto di riferimento, salvo cause di forza maggiore.

SAU attuale:

si considera la SAU dichiarata nell'ultima dichiarazione di consistenza presente sul fascicolo aziendale.